

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

*AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000, N.274,
E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001*

Premesso che:

- a norma dell'art.54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, il Tribunale può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli enti indicati nell'art.54 del citato decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia

che interviene al presente atto nella persona del **DOCT. CLAUDIO DALL'ACQUA**,
Presidente del **TRIBUNALE DI CALTANISSETTA**, giusta la delega di cui in premessa
e

l'Associazione A.N.P.V.I. O.N.L.U.S. – Sede di Caltanissetta

nella persona del legale rappresentante pro-tempore **SIG. MOSCA ALESSANDRO**,
commissario straordinario della Associazione,

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

Per ogni anno solare l'Ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Associazione **A.N.P.V.I. O.N.L.U.S. sede di Caltanissetta** specifica che, presso la sua struttura, l'attività non retribuita in favore della collettività avrà ad oggetto le seguenti prestazioni : accoglienza, pulizia, giardinaggio.



Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art.33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'Associazione **A.N.P.V.I. O.N.L.U.S. sede di Caltanissetta** individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: **sig.Mosca Alessandro**.

L'associazione s'impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente s'impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.



Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.


Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dal 9 aprile 2009.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Caltanissetta, lì 9 APRILE 2009.

Per il Ministero della Giustizia



Dott. Claudio Dall'Acqua
Presidente del Tribunale di Caltanissetta

**Per l'Associazione
O.N.L.U.S.**



Sig. Alessandro Mosca
commissario straordinario

A.N.P.V.I.

